



COMUNE DI CERZETO

(*Provincia di Cosenza*)

Tel. Fax 0984 523878 – 523914
Pec: comune.cerzeto@pec.comune.cerzeto.cs.it

Prot. 5907

ORDINANZA N. 193/2021

OGGETTO: Misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19 (Art.50 del D.Lgs.267/2000). DISPOSIZIONE DI QUARANTENA DOMICILIARE FIDUCIARIA

IL SINDACO

VISTO il D.L. 23 febbraio 2020 n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i successivi provvedimenti attuativi;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 con la legge di conversione 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 3 del 08 marzo 2020 avente ad oggetto URGENTI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 3 DELLE LEGGE 23 DICEMBRE 1978 N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA;

RICHIAMATO, in particolare, il punto 4 della predetta ordinanza, ai sensi del quale *“I Dipartimenti di Prevenzione comunicano al Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale, la prescrizione di quarantena obbligatoria presso il domicilio dei singoli soggetti interessati, per l'emanazione del provvedimento di competenza”*;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 73/2020 – Allegati 1 e 2;

VISTA la comunicazione dell'A.S.P. Cosenza – Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitaria con prot. N. 5902 del 02.12.2021 mediante la quale si comunica di avviare la disposizione di **“quarantena domiciliare fiduciaria” per omissis e omissis**;

RAVVISATA l'esigenza nonché l'urgenza di adottare in via cautelativa idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica, in coerenza con le disposizioni sopra citate;

PRESO ATTO che nella medesima comunicazione prescrive per i motivi di cui sopra, la misura della quarantena fiduciaria **dal 30.11.2021 fino a nuova comunicazione**;

CHE da tale comunicazione si evidenzia che la suddetta persona è posta in quarantena con vigilanza attiva sul territorio comunale;

RAVVISATA l'urgenza di adottare in via cautelativa idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica, in coerenza con le disposizioni sopra citate;

VISTO l'art.50 comma 5 del D.Lgs.267/2000 che recita espressamente: *“In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale....”*;

